

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3505**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, DI SIENA, VIVIANI, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BISCARDINI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, CALVI, CAMBURSANO, COVIELLO, DANZI, DE ZULUETA, DETTORI, DI GIROLAMO, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, FLORINO, GARRAFFA, GRILLOTTI, GUERZONI, LABELLARTE, LEGNINI, LIGUORI, MANZELLA, MARITATI, MASCIONI, MONTALBANO, MONTICONE, PAPANIA, RIPAMONTI, ROTONDO, SALINI, SCALERA, SODANO Tommaso, STANISCI, VICINI, VISERTA COSTANTINI e DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2005

---

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di etichettatura e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di riproporre all'attenzione del Parlamento il dibattito su alcuni temi rimasti senza adeguata risposta in materia di consumo di bevande alcoliche e di tutela della salute fisica e psichica dei cittadini.

I disegni di legge presentati, dapprima da alcuni deputati del Gruppo parlamentare PDS nel corso dell'XI legislatura, e successivamente ripresi nella XIII legislatura da deputati e senatori di diversi gruppi parlamentari, hanno consentito al Parlamento di varare nel 2001 una legge quadro in materia di alcol e di problemi legati al suo consumo, con la quale si è tentato di circoscrivere e ridurre il fenomeno degli abusi di alcol e di limitare i danni che da un tale uso possono derivare ai cittadini.

La legge quadro strutturata su misure volte ad informare, a tutelare la salute e a prevenire l'abuso di alcol, ha prodotto, a giudizio di molti operatori sociali, dei buoni risultati.

Grazie all'entrata in vigore del provvedimento, infatti, sono state regolamentate le pubblicità televisive e le pubblicità subdole e ingannevoli che inducevano, soprattutto gli adolescenti e i bambini, al consumo di bevande alcoliche.

Non meno importanti sono state le misure adottate per garantire la cura dei soggetti adulti con problemi e patologie alcolcorrelate nelle unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e nelle strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, nonché la predisposizione di apposite strutture di accoglienza per pazienti alcolodipendenti in fase acuta.

Altrettanti buoni risultati sono stati ottenuti grazie al divieto di vendita di bevande alcoliche sulle autostrade e ai controlli alcolmetrici nei luoghi di lavoro, dove gli inci-

denti dovuti al consumo di alcol si sono notevolmente ridotti.

Tuttavia, a cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento, rimangono aperte alcune problematiche legate al consumo dell'alcol; in particolare, si denunciano la mancanza di una più incisiva informazione del consumatore sui rischi per la salute legati all'abuso di bevande alcoliche, e l'incremento di consumo di alcol da parte dei giovani, ed in particolare dei minorenni.

Il presente disegno di legge si fa carico di affrontare le problematiche menzionate, apportando alcune significative modifiche alla legge quadro in materia di alcol.

Nel merito, con l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) si prevedono disposizioni in materia di etichettatura delle bevande alcoliche e superalcoliche che, sulla scorta delle disposizioni adottate per il consumo di sigarette, impone ai produttori di bevande alcoliche e superalcoliche di riportare, sulle confezioni di prodotto ammesse alla pubblica vendita sul territorio nazionale, un'apposita etichetta contenente messaggi volti alla tutela della salute fisica e psichica del consumatore e ad informarlo sugli effetti provocati dall'abuso di alcool. Per le confezioni già immesse sul mercato è concessa la possibilità di vendita fino al 31 dicembre del 2007.

Con la lettera *b*) del comma 1, si dettano nuove disposizioni in materia di vendita di bevande alcoliche nelle fasce orarie notturne, nonché in materia di vendita al banco di bevande alcoliche ai minori di diciotto anni negli esercizi commerciali, nei laboratori artigianali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con riguardo al primo aspetto, è concessa la facoltà ai comuni di vietare agli esercizi commerciali, ai laboratori artigianali e agli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nel territorio comunale, la vendita su aree pubbliche e private di bevande alcoliche d'asporto di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, anche per periodi temporanei, nelle fasce orarie notturne comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo. Tale disposizione è volta a conseguire un duplice risultato; da un lato a tutelare la salute dei cittadini e a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali notturni dovuti all'abuso di alcol, e dall'altro a fornire una risposta al fenomeno dei consumi eccessivi di bevande alcoliche nei

pressi di particolari aree urbane di elevato pregio architettonico ove con sempre maggiore frequenza si verifica un abbassamento dei livelli di sicurezza pubblica.

Con riguardo al secondo aspetto, si dispone il divieto di vendita al banco di bevande alcoliche di qualunque gradazione, negli esercizi commerciali, nei laboratori artigianali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai minori di diciotto anni.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (*Disposizioni in materia di etichettatura delle bevande alcoliche e superalcoliche*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le confezioni di bevande alcoliche e superalcoliche ammesse alla pubblica vendita sul territorio nazionale devono riportare, a caratteri ben leggibili e a cura del produttore, un'apposita etichetta contenente messaggi, definiti con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle attività produttive, volti a tutelare la salute fisica e psichica del consumatore e ad informarlo sugli effetti provocati dall'abuso di alcool.

2. Le confezioni di bevande alcoliche, immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2005, non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle attività produttive, da adottarsi entro il 31 luglio del 2007, sono stabilite le modalità di vendita o di ritiro dal mercato dei prodotti confezionati prima del 1° gennaio 2006, privi dell'etichetta di cui al comma 1.

Art. 13-ter. - (*Sanzioni*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita sul territorio nazionale di prodotti alcolici e superalcolici, confezionati a decorrere dal 1° gennaio 2006, privi di etichetta o con etichette non conformi a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 1, è vietata. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000

ad euro 100.000. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.»;

b) dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (*Disposizioni in materia di vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne*). - 1. I comuni, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica e di salvaguardare i beni architettonici locali, possono vietare agli esercizi commerciali, ai laboratori artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nel territorio comunale, la vendita su aree pubbliche e private di bevande alcoliche d'asporto di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, anche per periodi temporanei, nelle fasce orarie notturne comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

2. Il divieto previsto al comma 1 non si applica agli esercizi di cui al medesimo comma qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.500 e la sospensione dell'attività commerciale da un minimo di tre ad un massimo di quindici giorni. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 14-ter. - (*Disposizioni in materia di vendita al banco di bevande alcoliche ai minori di diciotto anni negli esercizi commerciali, nei laboratori artigianali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*). - 1. La vendita al banco di bevande alcoliche di qualunque gradazione negli esercizi commerciali, nei laboratori artigianali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietata ai minori di diciotto anni.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.500. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate».





